TESTO UNICO L'IMPOSTA DI REGISTRO

Art. 2 (Tariffa Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso)

1.Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000. 2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi le stesse imposte previste nell'art. 8 della parte prima

Versione in vigore dal 17 agosto 1996, non più in vigore dal 1 gennaio 1998 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico l'imposta di registro
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Partizione	Tariffa Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-l-imposta-di-registro/tariffa-parte-ii-atti-soggetti-a-registrazione-solo-in-caso-art-2/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it